

# CERTIFICAZIONE UNICA 2015

Lavoro dipendente e assimilato

*Perugia, 18 febbraio 2015*

*Russo Lidia*

## *FONTI NORMATIVE*

- art. 4, D.P.R. n. 322/1998
- D. Lgs. n. 175/2014 (decreto semplificazioni)
- Provvedimento Direttore dell'Agencia delle Entrate del 15/01/2015

## L'art. 4, comma 6-ter, D.P.R. n. 322/1998

“I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica.

La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.”

## L'art. 4, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/1998

“Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati **entro il 28 febbraio** dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.”

## Definizione

La certificazione unica attesta i redditi e le ritenute operate dai sostituti d'imposta nei confronti dei lavoratori dipendenti ed assimilati e dei lavoratori autonomi. Tali certificazioni sono consegnate entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono stati corrisposti ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

## L'art. 4, comma 6-quinquies, D.P.R. n. 322/1998

“ Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate **entro il 7 marzo** dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica **la sanzione di cento** euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. ”

# Sanzioni

Per ogni Certificazione Unica non trasmessa , tardiva o errata sarà applicata una sanzione di 100 euro, evitabile per i soli casi di **ANNULLAMENTO O SOSTITUZIONE** che dovranno essere trasmesse entro e non oltre 5 giorni dal termine previsto( per l'anno 2015 è il 12 marzo)!!!

## Art. 1, comma 1, D.Lgs. N. 175/2014

“A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, **entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g),** con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettata o modificata.**”



## D.LGS. N. 175/2014

Si è reso necessario adottare un nuovo schema di certificazione per ottemperare a quanto previsto, in via sperimentale a decorrere dal 2015, dall'art. 1 del D.Lgs. 175/2014 in tema di dichiarazione dei redditi precompilata.

Il nuovo modello di certificazione dovrà essere inviato all'Agenzia delle Entrate attraverso i canali telematici messi a disposizione, entro e non oltre il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (per l'anno 2015 è il 9 marzo).

# Soggetti obbligati

Sono tenuti all'invio della CERTIFICAZIONE UNICA tutti coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte:

- **redditi di lavoro dipendente**,
- **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**, assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, nonché a ritenuta a titolo d'imposta e ad imposta sostitutiva;
- **redditi di lavoro autonomo** di cui all'art. 53, TUIR, soggetti a ritenuta;
- **redditi diversi** di cui all'art. 67, comma 1, TUIR, soggetti a ritenuta;
- **provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali**, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari;
- **corrispettivi erogati dal condominio**, quale sostituto d'imposta, per prestazioni relative a contratti d'appalto;
- **provvigioni derivanti da vendita a domicilio**;

- **indennità corrisposte per la cessazione:**

- di rapporti di agenzia delle persone fisiche [art. 17, comma 1, lett. d), TUIR];
- da funzioni notarili [art. 17, comma 1, lett. e), TUIR];
- dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma [art. 17, comma 1, lett. f), TUIR].

Oltre ai redditi occorre indicare:

- le relative **ritenute operate**;
- le **detrazioni effettuate**;
- **dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS** (comprensiva delle Gestioni ex ENPALS ed ex INPDAP)
- **dati assicurativi INAIL.**

# Trasmissione

Il flusso telematico potrà essere trasmesso telematicamente direttamente o tramite un intermediario abilitato .

**Il sostituto potrà inoltre decidere se inviare tutte le CU (dati lavoro dipendente ed assimilato e dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) in un unico flusso o inviarli separatamente.**

# MODULO

Il modulo è così composto:

- FRONTESPIZIO
- QUADRO CT
- CERTIFICAZIONE UNICA LAVORO  
DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA  
FISCALE – LAVORO AUTONOMO  
PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI
- SCHEDA SCELTA DESTINAZIONE 8/5/2 PER  
MILLE.

# FRONTESPIZIO

- Tipo comunicazione se trattasi di comunicazione di **ANNULLAMENTO** o **SOSTITUZIONE**,
- Dati anagrafici del sostituto d'imposta
- Dati relativi al rappresentate firmatario della comunicazione
- Firma della comunicazione, e numero delle certificazioni trasmesse, indicando distintamente se da lavoro dipendente, autonomo e provvigioni, ed eventuale presenza del **QUADRO CT**
- Dati dell'intermediario abilitato e delegato all'invio.

## QUADRO CT

Nel quadro CT sono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi al 730-4 o rettificati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Dall'anno 2011 i sostituti d'imposta, utilizzando il modello CSO, "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate", dovevano segnalare entro il 31 marzo di ciascun anno :

- l'utenza telematica da utilizzare
- ovvero l'intermediario presso il quale ricevere i Mod. 730-4

Ora l'adempimento concernente la PRIMA SEGNALAZIONE viene eliminato e, con l'inserimento nella CU, anticipato al 7 marzo.

## QUADRO CT

Se il Sostituto d'imposta aveva in passato già validamente presentato una comunicazione CSO, non deve compilare il quadro CT.

I sostituti che intendono variare i dati già comunicati in precedenza (es. modifica dell'intermediario) NON devono usare la CU, ma il modello CSO già in uso, "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate".

Il quadro CT non va compilato per la CU contenente solo redditi di lavoro autonomo.



# CERTIFICAZIONE UNICA

Nella prima parte sono indicati i dati anagrafici:

- del datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta (invariati rispetto allo scorso anno)
- del dipendente, pensionato o altro percettore di somme; rispetto al vecchio modulo CUD 2014 è stato soppresso il campo 8 e 9 relativo alla Previdenza Complementare in quanto è stata dedicata apposita sezione nella CU dati lavoro dipendente e assimilato.

## segue

- E' stata soppressa l'indicazione del *domicilio fiscale al 31 dicembre o alla data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente*, in quanto il D.Lgs. 175/2014 ha previsto che la data di riferimento per la verifica del domicilio fiscale del contribuente è il 1° gennaio dell'anno per il quale le addizionali sono dovute (quindi l'addizionale regionale si adegua alle regole previste per quella comunale).

Sono invece state introdotte due nuove sezioni:

- quella per l'indicazione del codice fiscale del rappresentante in caso di contribuenti incapaci;
- Quella riservata ai percipienti esteri per l'indicazione della relativa residenza estera.

# C.U. LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO ED ASSISTENZA FISCALE

Rispetto al modulo CUD 2014 si segnalano le principali novità introdotte dalla nuova CU 2015:

## *Dati Fiscali*

- Inserimento della tipologia di contratto a cui si riferiscono le somme oggetto di certificazione (tempo determinato o indeterminato) prima erano specificate nelle annotazioni AI;
- Inserimento di appositi campi relativi alla tipologia di reddito se da lavoro dipendente, da pensione o assimilati

## DATI FISCALI

- Indicazione di Assegni periodici corrisposti dal coniuge
- Inserimento della data di inizio del rapporto di lavoro che andrà sempre indicata , e fine sono per la cessazione del rapporto intervenuta nell'anno di riferimento della CU.

*SEZIONE RITENUTE* è rimasta invariata.

## Sezione Acconti 2014 e crediti non rimborsati al coniuge

Sono state inserite apposite sezioni denominate **ACCONTI 2014 CONIUGE** e **CREDITI NON RIMBORSATI CONIUGE** in cui si forniscono i dati dell'assistenza fiscale eventualmente prestata anche al coniuge del sostituito; prima venivano riportate nelle annotazioni.

## Sezione Oneri detraibili

Introdotta nuova sezione ONERI DETRAIBILI ove vengono riportati in dettaglio i dati relativi agli oneri per i quali è stata riconosciuta apposita detrazione d'imposta (lo scorso anno era indicata all'annotazione AR)

## Sezione Detrazioni e crediti

Nella sezione DETRAZIONI E CREDITI oltre ai consueti dati relativi alle detrazioni di imposta riconosciute, sono stati aggiunti i campi con l'indicazione del reddito prodotto all'estero e della relativa imposta pagata (prima veniva riportata all'annotazione AQ).

Sono stati aggiunti inoltre tre nuovi campi relativi al BONUS RENZI introdotto nel 2014.

## Sezione: Previdenza Complementare

Vengono evidenziati i contributi dedotti o non dedotti relativi alla Previdenza Complementare per familiari a carico (nel CUD 2014 venivano esposti nelle annotazioni).



## Sezione oneri deducibili

Vengono indicati eventuali oneri deducibili di cui all'art. 10 del TUIR portati o meno in deduzione dal reddito dell'anno, la contribuzione versata ad Enti e Casse aventi esclusivamente fini assistenziali, le assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del sostituto.

## Sezione Altri dati

Contiene le informazioni riguardanti:

- I contributi di solidarietà
  - trattenuti per i percettori di reddito superiori a 300.000 euro
  - sospesi per eventi eccezionali
  - trattenuti alle c.d. Pensioni d'oro
- Reddito prodotto dai Frontalieri

## Sezione Redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta

Si segnala che rispetto all'anno scorso sono stati aggiunti nuovi campi relativi ai redditi e ritenute per lavori socialmente utili.

## Sezione Dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti

La presente sezione è arricchita dei dati relativi ai redditi percepiti nel corso dell'anno da altri soggetti e conguagliati dal sostituto d'imposta nella CU.

Si segnala che per le sezioni TFR e dati previdenziali nulla è cambiato rispetto allo scorso anno mentre a differenza del modello CUD 2014 la CU prevede l'indicazione:

- dei familiari a carico (relazione di parentela, numero mesi a carico e percentuale di detrazione spettante ) dati che venivano esposti nelle annotazioni;
- dei dati assicurativi INAIL relativi ai soggetti per i quali ricorre l'obbligo di assicurazione all'Ente (trattasi dei dati che fino al 31/12/2014 venivano comunicati con il Mod. 770 Semplificato).

## Scheda scelta dell'8,5,2 per mille

E' la scheda, da consegnare solo al contribuente, relativa alla scelta della destinazione:

- dell'8 per mille dell'IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta oppure allo Stato (per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
- del 5 per mille dell'IRPEF per il sostegno del settore *no profit*, delle associazioni sportive dilettantistiche, della ricerca scientifica, della ricerca sanitaria o delle attività sociali svolte dal Comune di residenza;
- del 2 per mille dell'IRPEF al finanziamento di un partito politico.

## Segue..

Le scelte non sono alternative fra loro ma potranno essere tutte espresse.

I contribuenti esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni, per comunicare la/le scelta/e devono presentare la scheda, in busta chiusa, entro la scadenza prevista per la presentazione del Mod. UNICO 2015 Persone Fisiche attraverso lo sportello di un ufficio postale o tramite intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista o CAF).

# Comunicato stampa Ag. Entrate

Al fine di semplificare la prima applicazione del nuovo obbligo di invio della CU L'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 12.2.2015 n. 23, ha stabilito che per il primo anno è facoltativa la compilazione dei dati assicurativi INAIL e la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti. Sempre per il primo anno non saranno applicate sanzioni per invii tardivi delle CU che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata (come redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi).